

REGOLAMENTO
AZIENDA COMUNALE PORTO NATANTI
(APONA)



INDICE

A. AZIENDA COMUNALE PORTO NATANTI

I. Scopo e costituzione

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Stato giuridico

II. Organizzazione

- Art. 3 Organi
- Art. 4 Consiglio comunale
- Art. 5 Municipio
- Art. 6 Commissione amministrativa
- Art. 7 Impiegati

III. Finanziamento

- Art. 8 Principio
- Art. 9 Crediti
- Art. 10 Copertura delle spese

B. ESERCIZIO DEL PORTO

I. Assegnazione dei posti d'attracco

- Art. 11 Condizioni generali
- Art. 12 Durata
- Art. 13 Autorizzazione decennale
- Art. 14 Cambiamento o vendita del natante
- Art. 15 Disdetta e rinnovo
- Art. 16 Ormeaggio passanti e turisti

II. Scelta dei locatari

- Art. 17 Assegnazione posti

III. Tasse

- Art. 18 Categorie di natanti
- Art. 19 Tassa annua
- Art. 20 Tassa decennale
- Art. 21 Penalità in caso di disdetta anticipata delle autorizzazioni decennali
- Art. 22 Tassa per posti passanti e turistici
- Art. 23 Spese accessorie
- Art. 24 Adeguamenti
- Art. 25 Tasse gru

IV. Uso del porto

Art. 26 Scopo e applicazione

Art. 27 Accesso

Art. 28 Targhe

Art. 29 Ormeggio

Art. 30 Regole di circolazione

Art. 31 Manutenzione e cura

Art. 32 Ordine generale

Art. 33 Responsabilità

Art. 34 Sorveglianza

C. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 Sanzioni

Art. 36 Ricorso

Art. 37 Entrata in vigore e abrogazione

A. AZIENDA COMUNALE PORTO NATANTI

I. Scopo e costituzione

Art. 1 Scopo

L'azienda comunale porto natanti, detta in seguito APONA, istituita ai sensi della Legge cantonale 12 dicembre 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, ha lo scopo di gestire il porto comunale in località Crodolo.

Art. 2 Stato giuridico

L'APONA è un ente di diritto pubblico, senza personalità giuridica, sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla gestione del Municipio ed alla vigilanza del Consiglio comunale.

II. Organizzazione

Art. 3 Organi

Gli organi dell'APONA sono:

1. Il Consiglio comunale;
2. Il Municipio;
3. La Commissione Amministrativa.

Art. 4 Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale:

- a) approva il Regolamento organico e relative modifiche;
- b) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi di ogni esercizio secondo le modalità previste per i conti del Comune;
- c) decide il finanziamento e l'esecuzione delle opere che gli vengono sottoposte dal Municipio sulla base dei progetti e preventivi definitivi;
- d) esercita gli attributi che gli sono espressamente conferiti da leggi speciali, nonché quelli che non sono dalle leggi devoluti ad altro organo comunale.

Art. 5 Municipio

Il Municipio:

- a) è organo di controllo dell'APONA;
- b) è responsabile in ogni tempo di tutta l'amministrazione;
- c) allestisce ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- d) delibera sugli appalti e sulle forniture in conformità di legge;
- e) delibera le decisioni d'autorizzazione, d'assegnazione dei posti e firma i contratti;
- f) decide sugli adeguamenti delle tasse d'uso, su proposta della Commissione;
- g) nomina la Commissione amministrativa;

- h) nomina le persone incaricate delle seguenti funzioni e precisa, mediante capitolato, le loro mansioni:
- il Direttore – controllore (di norma municipale responsabile APONA)
 - il Segretario – cassiere (di norma il segretario comunale)
 - il Sorvegliante (di norma dipendente del Comune).

Art. 6 Commissione amministrativa

La Commissione amministrativa, composta da un presidente, un vicepresidente ed altri tre membri, svolge i seguenti compiti;

- a) applica il Regolamento;
- b) controlla l'andamento tecnico, contabile e finanziario;
- c) propone al Municipio:
 - 1) le decisioni d'autorizzazione;
 - 2) l'assegnazione dei posti e
 - 3) allestisce i relativi contratti;
- d) esegue le risoluzioni municipali;
- e) sorveglia l'esecuzione delle opere deliberate dal Municipio;
- f) sorveglia la manutenzione ordinaria eseguita dai dipendenti (APONA-Comune).

I membri della Commissione amministrativa, in quanto non impiegati del Comune, percepiscono le retribuzioni fissate dell'art. 102 cpv. 2/3 del R.C.

Art. 7 Impiegati

La gestione tecnica e amministrativa del porto è affidata al Direttore - controllore e al Segretario - cassiere; mentre la vigilanza sul buon ordine spetta al sorvegliante.

Qualora per svolgere queste mansioni, l'APONA non può far capo a propri dipendenti, essa farà capo ai dipendenti dell'amministrazione comunale, rimborsando al Comune, per le loro prestazioni, il salario lordo anticipato, compreso gli oneri assicurativi e sociali.

Per infortuni tutti i dipendenti sono assicurati presso il Comune il quale, a sua volta, fa capo all'INSAI.

III. Finanziamento

Art. 8 Principio

L'esercizio dell'APONA deve autofinanziarsi.

Art. 9 Crediti

Per la realizzazione di opere importanti concernenti la struttura del porto l'APONA fa capo a prestiti senza interessi concessi dagli autorizzati all'uso del porto e, per la parte rimanente, a crediti bancari o del Comune.

Art. 10 Copertura delle spese

Le spese, inclusi i costi di capitale, vengono coperte dalle tasse d'uso.

B. ESERCIZIO DEL PORTO

I. Assegnazione dei posti d'attracco

Art. 11 Condizioni generali

I posti d'attracco sono assegnati con autorizzazione a singole persone fisiche che devono essere proprietarie dei natanti attraccati.

La stessa persona può beneficiare di un'autorizzazione ad un solo posto d'attracco.

L'autorizzazione è personale e non può essere ceduta.

Le condizioni sono precisate nella decisione di autorizzazione.

Se fosse costituita una Società di Salvataggio nel Comune, la stessa avrebbe la priorità nella lista d'attesa.

Il rilascio da parte del Municipio di autorizzazioni speciali a cantieri nautici, alberghi e Società avviene su proposta della Commissione amministrativa.

Il numero di posti barca al medesimo richiedente non può eccedere le 5 (cinque) unità per cantiere nautico e le 2 (due) unità per alberghi e Società domiciliati nel Comune, mentre per Società/Aziende con attività nautiche non domiciliate nel Comune il no. dei posti è limitato a 1. (una) unità.

Art. 12 Durata

L'autorizzazione può essere annuale o decennale.

Art. 13 Autorizzazione decennale

Di regola, l'80% dei posti d'attracco delle categorie II, III e IV di cui all'art. 18 vengono assegnati con autorizzazioni decennali.

L'autorizzazione decennale coincide con un prestito dato dall'avente diritto all'APONA; il prestito viene rimborsato, senza remunerazione di interessi, al momento della scadenza o revoca dell'autorizzazione.

Art. 14 Cambiamento o vendita del natante

Il cambiamento del natante necessita dell'adeguamento dell'autorizzazione d'uso.

Un diritto al mantenimento dell'autorizzazione d'uso esiste solo se il tipo e le misure del nuovo natante non differiscono sostanzialmente da quelle del natante precedente e se le sue dimensioni non eccedono quelle del posto fin ora occupato.

In caso di vendita del natante, l'acquirente non può vantare alcun diritto di subingresso nel rapporto d'autorizzazione d'uso del posto barca.

Per persone con domicilio o aventi residenza secondaria a Ronco, in caso di successione o donazione della proprietà, l'eventuale subingresso degli eredi o donatari, deve essere autorizzato dal Municipio.

Art. 15 Disdetta e rinnovo

L'APONA è tenuta a comunicare per lettera raccomandata la revoca dell'autorizzazione entro sei mesi prima della scadenza per le autorizzazioni decennali, entro tre mesi prima della scadenza per quelle annuali.

I medesimi termini valgono anche in caso di rinuncia da parte dell'avente diritto.

Senza comunicazioni formali, le autorizzazioni annuali e decennali si intendono rinnovate per lo stesso periodo.

Il Municipio può revocare in ogni momento l'autorizzazione se il comportamento dell'avente diritto compromette il regolare esercizio del porto e se gli attributi del natante non corrispondono più a quelli presenti al momento della decisione di autorizzazione.

L'autorizzazione d'uso precisa i motivi di revoca immediata.

Art. 16 Ormeggio passanti e turisti

Ormeggi liberi permettendo, previo accordo con il rispettivo utente, la direzione ha la facoltà di concedere l'ormeggio di natanti a passanti e a turisti all'interno del porto.

L'ormeggio è soggetto ad una tassa.

Per i turisti che trascorrono le vacanze nella regione, durante il periodo estivo, si concede l'ormeggio per l'intero periodo di permanenza.

Per ormeggi prolungati, per un periodo minimo di 1 (un) mese fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, è concessa una tassa ridotta.

II. Scelta dei locatari

Art. 17 Assegnazione posti

I posti d'attracco sono assegnati dal Municipio sulla base dell'apposita lista d'attesa tenuta dall'APONA che rispetta i seguenti ordini di priorità e d'iscrizione:

- a) domiciliati nel Comune di Ronco s/Ascona;
- b) residenti ma non domiciliati nel Comune di Ronco s/Ascona (proprietari o affittuari di immobili nel Comune);
- c) cantieri navali ed alberghi con sede sul territorio comunale.

III. Tasse

Art. 18 Categorie di natanti

1) Per l'ammontare delle tasse d'uso e dei prestiti fanno stato le seguenti categorie basate sulla larghezza e lunghezza dei natanti:

Cat.	Larghezza del natante		Lunghezza del natante
I	fino a	160 cm	800 cm
II	161 cm	- 250 cm	800 cm
III	251 cm	- 300 cm	900 cm
IV	301 cm	- 350 cm	1100 cm

2) Se una delle due misure del natante supera i parametri (lunghezza o larghezza) sopraindicati si passa alla categoria superiore.

3) Per la larghezza e la lunghezza fanno stato le misure della licenza di navigazione.

4) Per l'assegnazione di un posto barca a natanti le cui misure non rientrano in una delle categorie sopracitate la Commissione amministratrice si riserva la facoltà di decidere caso per caso.

Art. 19 Tassa annua

Per le autorizzazioni annuali sono stabilite le seguenti tasse:

Cat.	Tassa annuale (IVA esclusa)			
I	da	CHF 3'100.00	a	CHF 3'320.00
II	da	CHF 3'650.00	a	CHF 3'920.00
III	da	CHF 4'770.00	a	CHF 5'110.00
IV	da	CHF 6'600.00	a	CHF 7'070.00

Art. 20 Tassa decennale

Per le autorizzazioni decennali sono dovute le seguenti tasse e prestiti:

Cat.	Tassa annuale (IVA esclusa)				Prestito
I	da	CHF 1'750.00	a	CHF 1'870.00	CHF 8'000.00
II	da	CHF 2'060.00	a	CHF 2'220.00	CHF 16'200.00
III	da	CHF 2'700.00	a	CHF 2'900.00	CHF 21'600.00
IV	da	CHF 3'700.00	a	CHF 4'000.00	CHF 29'700.00

La tassa di bollo cantonale, da versare con il pagamento del prestito, è a carico dell'autorizzato.

Annualmente verrà richiesto il pagamento dell'IVA.

Art. 21 Penalità in caso di disdetta anticipata delle autorizzazioni decennali

In caso di disdetta anticipata del contratto d'uso decennale, il beneficiario è tenuto, oltre alla tassa annuale al pagamento delle seguenti penalità:

		Cat. I	Cat. II	Cat. III	Cat. IV
		in CHF	in CHF	in CHF	in CHF
Disdetta dopo	1 anno	1'350.00	1'590.00	2'070.00	2'900.00
Disdetta dopo	2 anni	2'020.00	2'380.00	3'100.00	4'350.00
Disdetta dopo	3 anni	2'360.00	2'780.00	3'620.00	5'070.00
Disdetta dopo	4 anni	2'700.00	3'180.00	4'140.00	5'800.00
Disdetta dopo	5 anni	3'030.00	3'570.00	4'650.00	6'520.00
Disdetta dopo	6 anni	2'700.00	3'180.00	4'140.00	5'800.00
Disdetta dopo	7 anni	2'360.00	2'780.00	3'620.00	5'070.00
Disdetta dopo	8 anni	2'020.00	2'380.00	3'100.00	4'350.00
Disdetta dopo	9 anni	1'350.00	1'590.00	2'070.00	2'900.00
Disdetta dopo	10 anni	0.00	0.00	0.00	0.00

Art. 22 Tassa per posti passanti e turistici

Per l'ormeggio di natanti di passaggio o di natanti di turisti sono dovute le seguenti tasse applicabili per notte o frazione; da versare anticipatamente al momento della firma del contratto.

a) Periodo estivo dal 01.04 al 30.09

	PERIODO ESTIVO		
	1-7 giorni	1-4 settimane	1-5 mesi
	Per giorno in CHF	Per settimana in CHF	Per mese in CHF
cat. 1	20	70	280
cat. 2	30	105	420
cat. 3	60	210	840
cat. 4	80	270	1080

b) Periodo invernale dal 1.10 al 31.03

	PERIODO INVERNALE		
	1-7 giorni	1-4 settimane	1-7 mesi
	Per giorno in CHF	Per settimana in CHF	Per mese in CHF
cat. 1	-	12.50	50
cat. 2	-	25	100
cat. 3	30	105	420
cat. 4	40	135	540

Il ricavato viene rimborsato, in ragione del 30% al titolare dell'autorizzazione d'uso del posto barca.

Art. 22.2 Per trasferimenti temporanei del natante dalla darsena di Porto Ronco al Porto Crodolo, a causa dell'inagibilità dell'infrastruttura, è richiesta una tassa mensile di CHF 100.00 che verrà rimborsata al titolare dell'autorizzazione d'uso del posto barca occupato. Il natante dovrà essere sposato al porto Crodolo non appena è agibile la darsena di Porto Ronco.

Art. 23 Spese accessorie

La tassa d'uso comprende anche le spese accessorie per acqua corrente ed elettricità dovute al normale uso dell'imbarcazione, nonché le spese per l'illuminazione e la segnalazione del porto. La tassa d'uso comprende pure la tassa dovuta al Cantone per l'occupazione dell'area demaniale pubblica. Per l'allestimento del contratto è richiesta una tassa di CHF 100.00.

Art. 24 Adeguamenti

Le tasse verranno applicate a giudizio del Municipio, entro i limiti indicati, sulla base di un'apposita ordinanza municipale.

Art. 25 Tasse gru

Le tasse per l'uso della gru saranno fissate da una speciale ordinanza.

IV. Uso del Porto

Art. 26 Scopo e applicazione

Le seguenti disposizioni, intese a tenere in buono stato il porto e a garantire il suo confortevole e sicuro uso, si applicano a tutto il comprensorio del porto comprese le sue attrezzature a terra. Esse sono vincolanti per tutti gli autorizzati di posti d'attracco e per tutte le altre persone che si

soffermano all'interno dell'area del porto.

Art. 27 Accesso

L'accesso al molo principale è libero durante le ore diurne.

L'accesso ai pontili interni e ai bracci per l'attracco dei natanti è riservato agli autorizzati, nonché ai loro ospiti.

L'ormeggio permanente all'esterno del molo è vietato.

In caso di emergenza, natanti in difficoltà, anche se non appartenenti agli autorizzati, possono rifugiarsi nel porto.

Art. 28 Targhe

Tutti i natanti posteggiati all'interno dell'area portuale devono essere immatricolati e muniti delle relative targhe, sempre ben visibili, per consentire l'identificazione.

Art. 29 Ormeggio

Le imbarcazioni devono attraccare al posto loro assegnato, evitando di disturbare i movimenti degli altri natanti.

I natanti devono essere fissati adeguatamente ai supporti previsti per tale scopo utilizzando ormeggi della dovuta misura e forza.

È vietata qualsiasi modifica alle installazioni; sono segnatamente vietati i lavori di traforo o altri interventi meccanici in particolare è vietata la posa di cassoni o simili nel molo; gli esistenti saranno tollerati sino al rifacimento del contratto ed in seguito il ripristino del molo verrà eseguito dall'APONA a carico dell'affittuario.

Ogni natante deve essere protetto su ambedue i lati con parabordi in materiale sintetico o gomma commisurati alla grandezza dell'imbarcazione; i parabordi possono essere fissati meccanicamente alla struttura del porto solo da parte dell'APONA.

Art. 30 Regole di circolazione

All'interno del comprensorio del porto e nelle sue immediate vicinanze la velocità dei natanti non deve superare i 5 km/h.

L'accesso al pontile e ai singoli attracchi è sempre da tenere libero.

Art. 31 Manutenzione e cura

La manutenzione ordinaria del porto viene eseguita dall'APONA.

I proprietari dei natanti provvedono alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni. Essi sono tenuti a prestare la sorveglianza e le cure del caso, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del

lago tende a salire o a scendere.

Imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate o affondate, saranno rimosse immediatamente dal sorvegliante del porto a spese dell'autorizzato.

Ogni utente è obbligato a tenere scrupolosamente in ordine tutta l'attrezzatura e ad utilizzarla con la massima cura.

Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni, sono da segnalare immediatamente al sorvegliante del porto, rispettivamente al proprietario del natante.

Art. 32 Ordine generale

È vietato fare il bagno nel porto e nelle sue immediate vicinanze, nonché praticare il surf a meno di 50 m dal porto. L'esercizio della pesca sportiva dal molo è permessa.

I pontili d'ormeggio e gli accessori sono sempre da tenere liberi.

Sono vietati lavori di manutenzione o di riparazione ai natanti che possono causare inquinamenti o rumori eccessivi; in particolare è vietato travasare carburanti nei natanti, eseguire cambi d'olio del motore e pulire le imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche. Avarie che causano perdite di olio o di carburante sono da riparare senza indugio.

Le acque luride dei natanti (acqua di sentina, oli) devono essere evacuate tramite gli appositi impianti di pompaggio e le relative spese sono a carico dell'utente.

È vietato l'attracco di imbarcazioni munite di una toilette e/o lavello con scarico nel lago. Toilettes chimiche chiuse devono essere scaricate nel "Water" del gabinetto pubblico vicino.

Ogni utente del porto è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia sul lago e sull'area del porto. Qualora dovesse lasciare tracce di sporco è suo dovere provvedere all'immediata pulizia.

Per evitare rumori, le barche a vela devono essere munite di supporti che impediscano lo sbattere della corda contro l'albero.

Durante le ore notturne deve essere evitato qualsiasi rumore. È vietato parcheggiare l'autovettura nell'area adibita a parcheggio posto natanti quando non si usa il natante.

Art. 33 Responsabilità

L'uso del porto e delle attrezzature avviene a rischio proprio dell'utente.

Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che questa causa all'interno del porto, sia ai manufatti, sia ai natanti.

Proprietari che affidano il loro natante a terzi sono responsabili personalmente per eventuali danni da loro causati.

L'APONA non assume nessuna responsabilità in caso di avarie, incendi, furti e danni o manomissioni alle imbarcazioni, siano essi causati da persone o da eventi naturali.

Art. 34 Sorveglianza

Il Municipio e in via subordinata gli organi dell'APONA sono responsabili per l'osservanza di questo Regolamento; le loro disposizioni sono da rispettare.

Art. 35 Sanzioni

A coloro che non dovessero rispettare le disposizioni di questo Regolamento verrà inflitta una multa fino a CHF 3'000.00.

Per i beneficiari di un posto barca, in caso di recidiva o di infrazioni gravi, può essere decisa l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Art. 36 Ricorso

Contro le decisioni prese in base a questo Regolamento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine previsto dalla legge.

Art. 37 Entrata in vigore e abrogazione

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato o del Dipartimento ad esso delegato.

Così risolto ed approvato dal Consiglio comunale il 6 novembre 1997.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Flavio Materni

Il Segretario:

Guido Bernasconi

Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 30 giorni

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Avv. Patrizia Bettè

Il Segretario:

Barbara A. Stecher

Il Regolamento dell'Azienda comunale Porto natanti (APONA) è approvato, riservato i diritti di terzi, con decisione no. 205-RE-5892 del 18.01.2001 delle Sezione degli Enti locali.

Il presente regolamento è stato modificato per quanto concerne l'introduzione del nuovo articolo 20 a, penalità in caso di disdetta anticipata delle autorizzazioni d'uso decennali (MM 48/2003); questa modifica entra in vigore con effetto al 1. gennaio 2004.

La modifica è stata approvata del Consiglio comunale il 23 ottobre 2003, dalla Sezione enti locali l' 8 gennaio 2004.

Approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 10 dicembre 2018, trattanda no. 3 (modifica degli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 29 (stralcio), 30, 31, 33 e 36).

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Flavio Materni

Il Segretario:

Roberto Salmina

Il Municipio certifica che la modifica degli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 29 (stralcio), 30, 31, 33 e 36 è stata esposta all'albo comunale per un periodo di 45 giorni dal 12 dicembre 2018 al 17 dicembre 2018 (dal 18 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019 ferie esecutive) e dal 3 gennaio 2019 al 10 febbraio 2019.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Paolo Senn

Il Segretario:

Roberto Salmina

La modifica degli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 29 (stralcio), 30, 31, 33 e 36 è stata approvata dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali con risoluzione no. 205-RE-15076 del 30 luglio 2019.

Approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 1° marzo 2021, trattanda no. 5 (modifica dell'articolo 22 (nuovo capoverso 2)).

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Boris Susseگان

Il Segretario:

Roberto Salmina

Il Municipio certifica che la modifica dell'articolo 22 (nuovo capoverso 2) è stata esposta all'albo comunale per un periodo di 45 giorni dal 4 marzo 2021 al 28 marzo 2021 (dal 29 marzo 2021 all'11 aprile 2021 ferie esecutive) e dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Paolo Senn

Il Segretario:

Roberto Salmina

La modifica dell'articolo 22 (nuovo capoverso 2) è stata approvata dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali con risoluzione incarto 001377 del 22 novembre 2021.

Approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 15 marzo 2021, trattanda no. 2 (modifica dell'articolo 22 lettere a) e b).

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Boris Sussegan

Il Segretario:

Roberto Salmina

Il Municipio certifica che la modifica dell'articolo 22 lettere a) e b) è stata esposta all'albo comunale per un periodo di 45 giorni dal 18 marzo 2021 al 28 marzo 2021 (dal 29 marzo 2021 all'11 aprile 2021 ferie esecutive) e dal 12 aprile 2021 al 17 maggio 2021.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Paolo Senn

Il Segretario:

Roberto Salmina

La modifica dell'articolo 22 lettere a) e b) è stata approvata dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali con risoluzione incarto 001378 del 22 novembre 2021.